

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 185-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE CORNAGGIA MEDICI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1958

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali
di squadra aerea e di divisione aerea

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad elevare di anni due rispettivamente i limiti di età, per la cessazione dal servizio permanente, dei generali di squadra aerea e di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, limiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, in anni 58 e 57, elevandoli, pertanto, ad anni 60 per i generali di squadra ed a 58 per i generali di divisione aerea.

Occorre avere presente che i limiti di età per i generali del ruolo navigante dell'Arma azzurra erano stati stabiliti molto bassi allorchè si riteneva che le Forze Armate Aeree, come l'antica cavalleria, dovessero essere comandate in volo, col velivolo del comandante alla testa delle formazioni.

Oggi l'impiego delle forze aeree è invece quasi sempre comandato da terra, valendosi dei mezzi di telecollegamento ben noti.

I riparti, con propulsione a getto, comandati in volo sono unità minori che hanno a capo ufficiali inferiori o superiori, non mai generali.

Va anche osservato che la propulsione a reazione, ormai in uso comune nelle Forze Aeree del mondo, esige che in volo vadano piloti molto giovani. Si era parlato, esagerando, di piloti di età di circa 30 anni, al massimo; oggi si arriva a considerare impiegabili, con piena prestazione, piloti non ultra quarantenni. Ne consegue, pertanto, che ai generali di aviazione non si chiede più di volare con apparecchi ultrasonici, per le ragioni di impiego sopraindicate e d'altronde, qualora ciò fosse richiesto, anche i limiti di età attualmente fissati sarebbero troppo elevati.

Eliminata pertanto l'unica ragione, quella del governo del velivolo in guerra, oggi non più richiesta, il problema dei limiti di età dei generali di aviazione deve essere considerato alla stregua delle norme comuni: esaminare, cioè, quale sia l'età nella quale i generali possono raggiungere il soffitto della carriera; quale sia l'età in cui si ritenga

si stabilisca il migliore equilibrio tra esperienza e capacità di prestazioni negli alti Comandi, senza omettere, in linea di organica comparata, di aver presenti i limiti di età dei pari grado dell'Esercito e della Marina.

Circa il primo criterio, quello dell'età nella quale i generali di aviazione raggiungono il massimo della carriera, si deve tenere presente che essi, tenuto conto degli anni di permanenza nei vari gradi, non potrebbero raggiungere il grado più elevato, se non quasi contemporaneamente al limite fissato per la cessazione dal servizio. In altre parole, uscendo essi dall'Accademia aeronautica a circa 23 anni, con uno sviluppo di carriera di 33 anni e con i ritardi nelle promozioni, arriverebbero ad essere generali di squadra a circa 58 anni, cioè al termine della carriera.

È chiaro invece che occorre che i generali di grado più elevato possano e debbano rimanere in servizio ad alto livello di carriera per alcuni anni.

Resta da inserire a questo punto l'esigenza che anche ai generali dell'arma azzurra sia consentito di potere partecipare a coprire i posti negli Stati Maggiori complessi o combinati, dai quali posti oggi invece sono allontanati per motivi di età, in quanto nel momento di raggiungerli vengono collocati in ausiliaria.

Quanto al criterio del migliore equilibrio fra esperienza e capacità di donare le più utili prestazioni nell'alto grado, sembra di poterlo fissare ai limiti indicati dalla presente legge.

Occorre, poi, tenere presente che i pari grado delle altre Forze Armate cessano rispettivamente dal servizio in età superiore, per i generali a tre stelle e gli ammiragli dello stesso grado ad anni 63.

Occorre pure ricordare che il provvedimento all'esame del Senato non produrrà effetti negativi nella carriera degli ufficiali dei gradi inferiori, in quanto con l'avanzamento normalizzato dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono state stabilite le promo-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni annuali in numero fisso, le quali debbono realizzarsi, con l'istituto delle vacanze necessarie, anche qualora non vi siano vacanze naturali sufficienti.

Ritiene pertanto il vostro relatore di potere proporvi, a nome della maggioranza della

4^a Commissione, di volere, onorevoli senatori, approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo e di seguito trascritto.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I limiti di età stabiliti dalla tabella n. 3
annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113,
per la cessazione dal servizio permanente
dei generali di squadra aerea e di divisione
aerea sono modificati come segue:

generali di squadra aerea . . .	anni 60
generali di divisione aerea . . .	anni 58